

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice designato, dott. Francesca Vitale, nel procedimento R.G. V.G. 14552/2025 promosso da FABLESS SISTEMA ITALIA SPA avente sede legale in Roma, Largo Carlo Salinari n. 18 (C.F. 15939751002) con ricorso del 9.12.2025 per la conferma o la modifica delle misure protettive e la concessione di misure cautelari di cui all'art. 18 del CCII, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell'impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive ed il giorno successivo (il primo utile non festivo) della accettazione dell'esperto nominato dalla apposita commissione costituita presso la Camera di commercio di Roma;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, 2° comma, del CCI;

FISSA

l'udienza del 28.01.2026 ore 11.30, per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sè, riservando di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio, non ravvisandosi allo stato i presupposti per la statuizione inaudita altera parte sulle misure protettive e cautelari di cui si è richiesta la conferma e/o la concessione né, nella specie, l'urgenza del provvedere - la stessa società istante non avendo rappresentato che, allo stato, alcuno dei creditori abbia e/o iniziato procedure esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società;

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare, nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure protettive e/o cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, oppure, in gradato subordine, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c.;

ORDINA

Altresì alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto a tutti gli interessati e ciò per la durata di 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Roma;

AVVISA

che la notifica della copia del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori che le assistono nei procedimenti esecutivi e cautelari in corso, e che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;



ORDINA

alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno 7 giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate, nonché l'eventuale integrazione documentale in conformità all'art. 19, 2° comma, del CCI;

alla parte ricorrente di depositare, in udienza, l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

INVITA

la parte ricorrente a depositare, il giorno dell'udienza, un fascicolo di cortesia in formato cartaceo contenente la copia di tutti i documenti depositati telematicamente;

considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 CCII il parere dell'esperto indipendente da esaminare in udienza riguarda la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative e ritenuto che tale locuzione normativa implichi che il parere dell'esperto dovrà vertere anche: a) sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo all'impresa ricorrente ex art. 2086 c.c.; b) sul deposito di tutta la documentazione prescritta; c) sul merito della documentazione in atti ed in particolare - d) sull'esistenza di trattative tra il debitore ed i creditori nella specie tra la società ricorrente e gli Enti Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione; e) sull'esito, conclamato ovvero prognostico degli eventuali contenziosi pendenti; f) sulla funzionalità delle M.P. richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e quindi la congruità dei documenti depositati ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa; f) sull'incidenza delle M.P. e delle misure cautelari su diritti dei terzi; considerato che (ora) sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 19 CCII l'esperto indipendente rappresenta al Giudice anche l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12 CCII; ritenuto che tale locuzione normativa implichi che l'esperto riferisce anche sulle modalità con le quali in concreto intende agevolare le trattative tra l'imprenditore ed i soggetti interessati;

AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Roma, 17.12.2025

Il Giudice designato
dott. Francesca Vitale

